# LA LETTERA DI ASSILEA

Lettera di informazione interna dell'Associazione Italiana Leasing

anno 2 numero 1



Roma, 12 febbraio 1996

## NUOVA NORMATIVA SULL'AMMORTAMENTO DEI BENI IN LEASING E DELLA SVALUTAZIONE DEI CREDITI

INCONTRO CON LE ASSOCIATE DEL 31 GENNAIO 1996

La partecipazione del Sottosegretario alle Finanze Dott. Caleffi suggella un successo di contenuti e di immagine del lavoro associativo.

Di fronte ad un uditorio di oltre 100 partecipanti si è svolto l'atteso incontro sulla muova disciplina civilistico-fiscale dell'ammortamento dei beni in leasing e della svalutazione dei crediti. Dopo i saluti di rito del Presidente Dott. Dattolo e del Dott. Panzali, Presidente della Commissione Fiscale, la tematica - di grande attualità in questo periodo di chiusura di bilanci - è stata dibattuta dai relatori invitati fra i quali il Sottosegretario alle Finanze Dott. Caleffì, la Dott.ssa Gabriella D'Alessio, del Ministero delle Finanze e il Dott. Attilio Pelosi, dell'Associazione Bancaria Italiana, che ha operato con l'Assilea durante tutta la fase preliminare all'emanazione delle nuove norme.

A conferma di un clima particolarmente collaborativo ("rivoluzionario", per usare le parole pronunziate dalla Dott.ssa D'Alessio), il dibattito ha beneficiato della prolungata partecipazione del Dott. Caleffì, che è entrato nel merito dei principali aspetti ancora aperti della nuova normativa. Il Sottosegretario ha espresso piena condivisione degli orientamenti interpretativi che l'Assilea ha già sottoposto alla Banca d'Italia (cfr. circolare Fiscale n.3/96) e ad essi ha espressamente rimandato nel rispondere ad alcune specifiche domande della platea.

Il presente Numero della "Lettera Assilea" è quasi interamente dedicato all'incontro e vi sono anticipati i passi più significativi degli interventi, il cui testo integrale verrà riportato negli Atti del Convegno in corso di preparazione.



## Avv. Landi La lunga marcia di avvicinamento.

Se consideriamo la situazione che si profilava all'indomani della riforma tributaria, constatiamo che il leasing era del tutto ignorato dalla normativa in materia di imposte dirette. Non c'era una norma che parlasse degli ammortamenti, talché il Ministero delle Finanze ritenne, con una soluzione in parte saggia e in parte maccheronica, che si dovesse aver riguardo ai coefficienti stabiliti con Decreto ministeriale e al settore di attività dell'utilizzatore e quindi ammise l'ammortamento dei beni in leasing come se le società di leasing fossero delle normali imprese industriali; dall'altro, per quanto riguarda la deducibilità, la svalutazione dei crediti, la società di leasing era parimenti ignorata e considerata alla stregua di una qualunque società di servizi, neanche si trattasse di un'impresa di trasporto o che so io, di servizi pubblicitari. Il che comportava che il parametro sul quale andava calcolato il coefficiente dello 0,50% era necessariamente costituito dal solo ammontare dei crediti che oggi noi chiamiamo espliciti, cioè relativi a canoni scaduti e non ancora riscossi. Restava invece interdetta alle società di leasing la possibilità di attingere a quel parallelo sistema normativo in tema di deducibilità fiscale e della svalutazione dei crediti che era previsto per le aziende di credito.

Un primo passo verso il riconoscimento fiscale del carattere finanziario dell'operazione fu compiuto con il Testo Unico in materia di ammortamenti, quando si riconobbe che l'ammortamento potesse essere effettuato lungo l'arco della durata temporale del contratto per quote costanti. E' chiaro che era un timido passo verso l'attuale risultato, perché se è vero che l'ammortamento per quote costanti non corrisponde alla realtà finanziaria del fenomeno, è altresì vero che cominciava ad acquistare rilievo non più la tipologia del bene e il settore di attività, bensì il contratto di locazione in quanto tale e la sua durata. Il fatto che l'ammortamento fosse contenuto nell'arco temporale di durata del contratto di locazione finanziaria, già cominciava a rappresentare un primo passo verso la attribuzione della rilevanza di questo contratto e del suo carattere finanziario.

Un altro passo ulteriore è stato compiuto molto più di recente con il decreto 416 del 94 che, in tema di svalutazione dei crediti, ha esteso, senza peraltro dettare norme specifiche per le società di leasing, le norme che riguardavano le aziende di credito a tutti gli enti finanziari. Sulla portata, il significato di questa estensione soggettiva si è molto discusso; per esempio si è discusso se già fin dall'entrata in vigore di questo decreto, fosse ammissibile il computo dei crediti impliciti nel parametro di calcolo della percentuale dello 0,50%. Ed io sono personalmente convinto che già prima di questa disposizione, di cui ci parlerà il dottor Pelosi, fosse sostenibile questa tesi.

Certo è che oggi il processo è compiuto e quindi l'allineamento dell'imponibile fiscale al reddito civilistico è pressoché completo, nel senso cioè che le diversità che si possono cogliere sono quelle che riguardano tutte le imprese in genere e non necessariamente in modo specifico il nostro settore.

Detto questo, è chiaro che quantunque il risultato sia arrivato tardi, è pur sempre un risultato che l'Associazione ha salutato con grande soddisfazione, e credo che vada ascritto a merito di tutta l'Associazione, dal Presidente, al Direttore, alla struttura dell'Associazione, il fatto di aver perseguito quel risultato con tenacia per non dire addirittura con testardaggine fin da tempi remoti, e per altra parte credo che debba essere iscritto a merito anche alla sensibilità dimostrata dalle autorità di Governo attuali.

Pelosi Perchè tanta strada?

Sappiamo bene che un anche piccolo miglioramento in termini di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti, comporta un onere significativo sul bilancio dello Stato. Questo è il motivo perché anche in questa occasione si era partiti con una impostazione sicuramente migliore rispetto a quella che poi è risultata alla fine in sede di approvazione del provvedimento. Le modifiche che sono state apportate, i correttivi che sono stati introdotti lungo l'iter parlamentare sono stati dettati proprio dalla esigenza ancora una volta di limitare quanto più possibile l'impatto di queste nuove norme sul gettito erariale.

Al di là di questi profili di carattere quantitativo che possono non essere del tutto soddisfacenti, mi sembra molto importante il fatto che un passo sostanziale verso un mutamento di impostazione della disciplina fiscale sia stato fatto. Si è cercato cioè di accostare in modo adeguato da un punto di vista di impostazione, il sistema fiscale di riconoscimento delle svalutazioni e degli accantonamenti relativi ai crediti rispetto all'impostazione adottata in bilancio. Ricordo che la soluzione adottata in questa occasione ricalca sostanzialmente una proposta che un paio d'anni fa, nel 1993, era stata elaborata anche in sede ABI.



La proposta mirava quanto meno ad un obiettivo, cioè a realizzare la piena coincidenza di valori sia sotto il profilo civilistico che sotto quello fiscale, pur tenendo presente che effettivamente l'immediato e totale riconoscimento delle svalutazioni operate nell'esercizio poteva creare appunto un impatto eccessivamente forte sul gettito erariale. Per questo motivo si era cercato un meccanismo che potesse soddisfare anche questa esigenza, cioè quella di evitare che, nonostante si arrivasse immediatamente all'allineamento del valore fiscale dei crediti con quello di bilancio, si evitasse che le svalutazioni stanziate nel conto economico fossero sempre ed interamente deducibili nell'esercizio di rilevazione contabile.

La modifica oggi apportata si differenzia dalla proposta di allora perché effettivamente i tempi di deduzione delle eccedenze delle svalutazioni rispetto al limite dello 0,50, che è rimasto lo stesso, sono certamente più lunghi rispetto a quelli che si ipotizzavano: 7 esercizi per quello che riguarda la disciplina a regime, 9 addirittura per quello che riguarda le svalutazioni tassate pregresse. Evidentemente sono tempi assolutamente lunghi e non certamente coerenti con quelle che sono le reali esigenze aziendali.

Ma questo ha delle ragioni che sono certamente non tecniche, non fiscali, ma delle ragioni che riguardano

soltanto gli effetti sul gettito.

Pelosi

La novità dell'Art. 71 sulle svalutazione dei crediti: una notazione particolare sulle svalutazioni forfettarie.

Con il vecchio art. 71 anche post modifiche 93, quindi anche diciamo così nell'epoca dei nuovi bilanci, l'art. 71 operava per masse, era ancora un fondo l'ammontare complessivo delle svalutazioni. Oggi non lo è più. Le svalutazioni rettificano il valore dei crediti e sono riferite ai singoli crediti per i quali le svalutazioni sono fatte. Questo con, evidentemente, qualche poi correttivo se vogliamo e comunque qualche necessaria precisazione per quello che riguarda le svalutazioni di tipo forfettario.

Evidentemente le svalutazioni, che possono essere ancora fatte secondo il metodo forfettario e previste all'art. 20 del decreto legislativo 87, sono svalutazioni che rettificano al pari delle svalutazioni analitiche il valore del credito; ma è chiaro che proprio per la loro natura, per la loro caratteristica di essere forfettaria, non necessariamente possono essere attribuite alle singole posizioni creditorie. Quindi evidentemente questo tipo di svalutazioni può porre un problema ai fini della determinazione del valore fiscale del credito e conseguentemente delle eventuali differenze da realizzo che derivano al momento della chiusura della posizione.

E' significativo a questo riguardo un fatto, che probabilmente non tutti avranno potuto notare perché chiaramente non tutti avranno potuto seguire passo dopo passo i lavori parlamentari: nella stesura originaria del disegno di legge, si faceva riferimento al valore di bilancio "di ciascun credito", mentre ora si parla di valore di bilancio "dei crediti". Ecco, la modifica che potrebbe sembrare non facilmente comprensibile, risponde a mio avviso all'esigenza di tenere conto del fatto che non sempre è possibile individuare il valore del singolo credito, ma in taluni casi invece è possibile individuare soltanto il valore della categoria dei crediti.

Mi spiego meglio con un esempio: la mia categoria per la quale è stata operata una svalutazione forfettaria è composta di crediti di mille nominale con una svalutazione forfettaria globale per quella categoria di 100; se io chiuderò una di queste posizioni creditorie di valore nominale 100 a 95, per poter stabilire qual'è la perdita che concorre a formare il reddito imponibile, io non potrò calcolarla sul valore di bilancio del credito perché quel credito, in quanto appartenente alla categoria, trova già una svalutazione forfettaria di 100, che andrà, a mio avviso, logicamente ad assorbire la perdita così determinata sulla singola posizione.

Quindi il riferimento al valore di bilancio dei crediti anziché di ciascun credito, evita che, con riferimento a questo tipo di svalutazione, la normativa fiscale rendesse necessario anche a chi non lo vuole fare, non lo può fare al limite per motivi di carattere gestionale, rideterminare il valore dei singoli crediti attribuendo un pezzettino della svalutazione forfettaria ad ognuno di essi.

Questo mi sembra importante sottolinearlo perché, dal punto di vista operativo, credo che sia un aspetto rilevante non solo per le banche, ma anche per le altre imprese finanziarie.



#### Caleffi

L'Assilea ha fatto un'opera interpretativa molto corretta...

Con grande piacere veramente ho accolto questo invito. Fra l'altro queste modifiche, l'amico Cascioli e l'amico Landi lo ricordano, sono state operate con un ritardo praticamente di due anni, perché noi già le volevamo inserire quand'ero appunto Consigliere del Ministro Gallo in quella mini revisione del reddito di impresa.

Non è stato possibile inserirle nella finanziaria del 95, in quanto all'epoca il legislatore non aveva ritenuto opportuno inserire norme anche di più ampia portata, di razionalizzazione come quelle che abbiamo inserito noi adesso.

Peraltro leggevo con piacere domenica come queste modifiche venivano salutate con favore anche da analisti di bilancio, in quanto evidentemente favoriscono una maggiore trasparenza e appunto una migliore armonizzazione delle norme fiscali con quelle civilistiche; leggevo inoltre queste circolari Assilea che cortesemente il dottor Cascioli mi ha inviato: io credo che sia stata fatta un'opera interpretativa molto corretta e personalmente ritengo che, sia sotto il profilo fiscale che sotto il profilo contabile, le soluzioni proposte siano accettabili.

Con riguardo ai criteri di deducibilità delle quote di ammortamento dei beni in locazione finanziaria viene giustamente detto che esse devono essere in misura pari alla corrispondente quota di capitale ricompresa nei canoni di leasing maturati. Con il che evidentemente si risolvono anche tutti gli altri problemi riguardanti i maxi canoni, come giustamente qui viene detto, se riferiti al primo periodo o all'intero periodo, oppure riguardo ai canoni anticipati; insomma, si tratta evidentemente di dare una rappresentazione coerente anche ai fini fiscali con quello che è il piano finanziario.

#### Caleffi

I contratti stipulati prima del 1995: un problema "sospeso" ma risolubile...

Qui, se posso dare un contributo di idee, restava praticamente sospeso il problema della computabilità nel limite previsto dall'art. 71 anche dei crediti impliciti inerenti a contratti di locazione finanziaria stipulati antecedentemente.

Se si legge la disposizione transitoria per quanto riguarda l'art. 71 si dice che ai fini del computo si considerano anche i crediti impliciti su tali contratti se l'ammortamento di detti beni è computato con i nuovi criteri. Allora io credo che si possa accedere ad una interpretazione secondo cui se le società di leasing adottano un nuovo criterio di valutazione, ma con riguardo a tutti i contratti, e lo giustificano evidentemente nella nota integrativa e naturalmente però utilizzano la riserva finanziaria, cioè ridanno la materia imponibile che avevano sottratto legittimamente sulla base della normativa previgente, in questo caso anche i crediti impliciti di quei contratti possono essere ricompresi nella base di commisurazione dello 0,50.

#### Landi

Perchè non applicare la nuova metodologia di ammmortamento solo a parte del vecchio portafoglio contratti? Perchè non ipotizzare anche altre modalità di emersione delle riserve pregresse?

Mi è parso di capire che tu abbia parlato dell'esigenza che questo mutamento del metodo di ammortamento debba riguardare tutti i contratti precedenti. Ora ecco ti chiedo: non sarebbe possibile che la opportunità di modificare il metodo di ammortamento possa essere ravvisata solo per alcuni beni e non anche per altri, fermo restando il fatto naturalmente che i crediti impliciti rilevanti ai fini della deducibilità delle svalutazioni sarebbero soltanto quelli relativi a quei contratti per i quali il metodo di ammortamento viene cambiato? Per quanto riguarda l'altro aspetto dell'emersione delle riserve non ho inteso esattamente se questa riserva finanziaria debba emergere subito oppure spalmata lungo l'arco residuo di durata dei contratti, ovvero possa emergere solo alla scadenza contrattuale. Questo è un problema sul quale già cominciamo ad interrogarci e ben capisci che la risposta può essere molto difficile, ma al tempo stesso molto importante.

Io personalmente ritengo che non essendo materia regolata per legge si possa anche accettare l'idea che nel momento in cui io cambio il sistema di ammortamento, è come se idealmente nascesse un nuovo contratto che prevede canoni nella misura corrispondente ai canoni non ancora maturati. Talché se devo applicare un metodo finanziario di



ammortamento questo metodo non posso che applicarlo con riferimento ai canoni non ancora maturati. Ciò implicherebbe la effettuazione di ammortamenti in misura pari al capitale che è insito nei canoni ancora a scadere e fino a quando naturalmente l'ammortamento si deve fermare perché il costo è completamente ammortizzato. Questa è un'idea. Un'altra idea potrebbe essere invece quella di dire no, deve emergere immediatamente, istantaneamente. Quella che mi sembra invece meno convincente fra le tre ipotesi che ho prospettato è quella di una spalmatura progressiva di questa riserva lungo l'arco della durata contrattuale, perché mi sembrerebbe veramente una soluzione né carne, né pesce, quindi credo che si debba poi alla fine decidere in modo drastico fra un metodo e l'altro.

Caleffi

E' un'opinione personale, ma se si cambia, si dovrebbe cambiare su tutto il pregresso...

Io mi sento abbastanza sereno sul discorso che il cambiamento di un metodo di valutazione non possa che riguardare tutti i contratti. E' un problema di coerenza, e in giurisprudenza sostanzialmente mi pare sia affermato un principio di questo genere. Tu non puoi adottare dei criteri difformi, cioè sarebbe ammissibile semplicemente per i nuovi, perché c'è una legge che ti supporta, ma nel momento in cui tu abbandoni per qualche contratto precedente quel criterio, secondo me dovrebbe riguardare tutto. Questa comunque è una mia personale opinione, sia in forza di interpretazioni, anche della giurisprudenza, in materia di valutazione dei titoli, sia perché appare illogico che, con riguardo ai contratti passati, si scelga per taluni sì e per taluni no.

# Landi Le perplessità rimangono

Su questo ultimo punto, io continuo a nutrire qualche perplessità sulla necessità che per i beni consegnati prima del 95, ove si ritenga di modificare il metodo di ammortamento, questa modifica debba applicarsi a tutti i beni. Ho preso atto anche dei richiami indiretti fatti dall'amica dottoressa D'Alessio, però vorrei considerare questo: io credo che è tipico delle norme che attribuiscono facoltà e non mi pongono obblighi che i soggetti destinatari siano, restino liberi di avvalersene come no. Nessuna censura potrebbe essere mossa a chi ignorasse completamente questa norma e continuasse ad ammortizzare per quote costanti fino al termine naturale dei contratti, i beni che sono già stati consegnati prima del 95. Trattandosi quindi di norma che attribuisce facoltà e non mi pone obblighi, mi sembrerebbe corrispondente proprio a questa funzione della norma il riconoscere che di questa si possa far tesoro in qualche caso e non in altri.

Nel corso del dibattito sono state sollevate numerose questioni fra cui è doveroso segnalare quella inerente l'efficacia sostanzialmente retroattiva della nuova normativa, in particolare per quanto attiene all'ammortamento dei beni consegnati dopo il 1°/1/95. L'Assilea, anche al fine di consentire alle Associate di potersi attrezzare per tempo nei diversi aspetti gestionali e contrattuali, si era fatta portavoce di una applicazione "a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" (cioè 1 gennaio 1996). La prevalenza delle finalità di immediato gettito erariale intrinseche a simili decretazioni di natura fiscale ha comportato un'anticipazione all'esercizio 1995 delle disposizioni in parola.

Tali aspetti, così come tutti gli altri temi trattati durante il dibattito, saranno comunque oggetto di approfondimento in seno alla Commissione Fiscale e probabilmente di altre circolari esplicative, anche in relazione alle risposte ufficiali degli organi di vigilanza Banca d'Italia ed ai contatti in corso con l'Amministrazione Finanziaria.



#### ATTIVITA' ASSILEA

(mese gennaio 1996)

## Riunioni Commissioni e Gruppi di Lavoro Assilea dal 1 al 31 gennaio 1996

11.1 Commissione Tecnica e Gruppo di Lavoro Vigilanza

Esame della bozza del documento della Banca d'Italia in merito alle segnalazioni di vigilanza e approvazione di una memoria dell'Assilea per richiedere alla Banca d'Italia precisazioni e chiarimenti.

12.1 Commissione Fiscale

Armonizzazione della disciplina fiscale e civilistica per la locazione finanziaria a seguito della L. 549/95.

18.1 G.L. BDCR - Sviluppo Applicativo

Centrale Rischi Bancaria: allineamento della BDCR leasing ed esame offerte dei fornitori dei pacchetti applicativi.

25.1 G.L. Leasing Auto c/o ACI Roma e Commissione Leasing Auto

Studio per la creazione c/o ACI di uno Sportello Telematico per le grandi flotte delle società di leasing; problematiche Full leasing.

## Circolari Assilea dal 1 al 31 gennaio 1996

#### Serie Fiscale

Nº 1 del 5/1/96 Legge Tremonti: proroga dell'agevolazione della detassazione del reddito di impresa reinvestito.

N° 2 del 16/1/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica in materia di ILOR, imposta sul patrimonio netto, imposta di registro, tassa delle commissioni governative ed imposta di bollo.

N° 3 del 17/1/96 Nuova disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni in leasing e della svalutazione dei crediti.

Nº 4 del 29/1/96 Sostituzione totale o parziale ovvero modificazione del bene oggetto del contratto di leasing. Profili fiscali.

#### Serie "Leasing Auto"

Nº 1 del 16/1/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Disposizioni riguardanti la nuova disciplina fiscale degli autoveicoli.

## Serie Informativa

Nº 1 del 5/1/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Disposizioni riguardanti la nuova disciplina fiscale dell'attività di locazione finanziaria.

Nº 2 del 16/1/96 Leaseurope-news

Nº 3 del 16/1/96 Tassi Artigiancassa mese di febbraio '96

Nº 4 del 16/1/96 Tassi Artigiancassa mese di marzo '96

Nº 5 del 30/1/96 Restituzione dei contributi erogati ai sensi della L. 64/86: variazione del capitolo di entrata.

## Lettere Circolari Assilea dal 1 al 31 gennaio 1996

Nº 1 del 16/1/96 Incontro con le Associate sulla "Disciplina civilistico-fiscale dell'Ammortamento dei beni in leasing e della svalutazione crediti.

Nº 2 del 17/1/96 Comunicazione del Mediocredito sui tassi applicabili L. 1329/65 e L. 317/91.

Nº 3 del 22/1/96 Centrale Rischi Banca d'Italia.

Nº 4 del 26/1/96 Programma dell'Incontro tra le Associate del 31/1/96.

Nº 5 del 30/1/96 Invio Elenco Circolari 1995.

Nº 6 del 30/1/96 Invio Elenco Associate.